



CONDIZIONI DI VENDITA E CONSEGNA GRUPPO ADM A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2025

PARTE 1 - TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

I presenti termini e condizioni di vendita e consegna vengono applicati a tutti gli accordi tra le società del **Gruppo Archer Daniels Midland** di cui al punto 1.1 (qui di seguito, "**ADM**") e un cliente (qui di seguito, "**Acquirente**") per la vendita e la consegna di merci (qui di seguito, "**Merci**") e la prestazione di servizi (qui di seguito "**Servizi**") da parte di ADM.

Sezione 1 - Generalità

1.1 Società ADM: ADM International Sàrl, Rolle, Svizzera; ADM Hamburg Aktiengesellschaft, Amburgo, Germania; Archer Daniels Midland Europe B.V., Amsterdam, Paesi Bassi; Archer Daniels Midland Erith Ltd, Erith, Inghilterra; Pura Foods Ltd, Erith, Inghilterra; Archer Daniels Midland (UK) Ltd, Erith, Inghilterra; ADM Trading (UK) Ltd, Erith, Inghilterra; ADM France SAS, Saint-Nolff, Francia; ADM Bazancourt SASU, Bazancourt, Francia; ADM Razgrad EAD, Razgrad, Bulgaria; ADM Besin Ve Tarim A.S, Adana, Turchia; ADM Morocco SASU, Casablanca, Marocco; Sojaprotein DOO Becej, Becej, Serbia, come pure le affiliate delle suddette società e altre società sotto il controllo finale diretto o indiretto di Archer-Daniels-Midland Company situate in Europa, in Africa e in Medio Oriente e operanti nei seguenti segmenti di attività di ADM: servizi agricoli, lavorazione di semi oleosi, dolcificanti e amidi, mangimi premiscelati e completi, additivi e ingredienti, stimolanti utilizzati in zootecnia e servizi di laboratorio.

1.2 Applicazione esclusiva. Qualora, nella conferma di vendita di ADM, si facesse riferimento a termini standard del settore, saranno questi ultimi a prevalere. Fatto salvo quanto sopra, l'Acquirente riconosce che tutti i contratti esistenti e futuri per l'acquisto di Merci et/o la prestazione di Servizi saranno regolamentati dalle presenti condizioni di vendita e consegna (qui di seguito, "**Condizioni**"), escludendo tutti gli altri termini e condizioni. Qualsiasi eventuale condizione d'acquisto separata dell'Acquirente è espressamente non riconosciuta da ADM. Lo stesso vale per le condizioni di vendita degli agenti commerciali.

1.3 Oggetto del contratto. L'oggetto del contratto è costituito dalla conferma di vendita scritta rilasciata da ADM insieme alle presenti Condizioni. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni e qualsiasi eventuale termine e condizione speciali menzionati nella conferma di vendita scritta, saranno questi ultimi a prevalere. Qualsiasi eventuale accordo orale supplementare è soggetto a conferma scritta da parte di ADM. La mancata restituzione a ADM, da

parte dell'Acquirente, della conferma di vendita controfirmata non pregiudica la validità dei termini indicati in precedenza e nel seguito del documento.

Sezione 2 - Ordine e consegna

2.1 Ordine, modifica dell'ordine. Nessun ordine verrà considerato accettato da ADM senza conferma scritta da parte della stessa ADM o, se precedente, senza la consegna delle Merci e/o dei Servizi all'Acquirente da parte di ADM.

Qualsiasi richiesta, da parte dell'Acquirente, di modifica o annullamento di un ordine può essere presa in considerazione soltanto se ricevuta per iscritto prima dell'accettazione di tale ordine da parte di ADM.

2.2 Ambito della consegna. La consegna verrà eseguita entro il periodo di consegna concordato, secondo la tempistica scelta da ADM, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora la consegna fosse suddivisa in più mesi, essa avverrà - in mancanza di altre disposizioni - con frequenza mensile, in parti approssimativamente uguali tra loro. ADM avrà l'obbligo di garantire forniture soltanto nell'ambito delle sue capacità esistenti e tenendo conto degli ordini precedenti emessi da altri clienti. ADM avrà il diritto di eseguire consegne parziali. Qualora fosse data esecuzione a più contratti, con lo stesso oggetto e periodo di consegna, contemporaneamente, ADM ne determinerà la sequenza di esecuzione a sua esclusiva ed equa discrezione. ADM avrà il diritto, in ogni momento, di fornire Merci equivalenti per qualità alla propria, ma sempre a condizione che le Merci siano sotto ogni aspetto di qualità uguale o superiore. In caso di consegna "franco produzione", l'Acquirente dovrà accettare la consegna in conformità ai requisiti di produzione dello stabilimento di fornitura di ADM. La consegna può essere sempre eseguita da luoghi diversi da quelli specificati nel contratto di vendita, previa compensazione reciproca di eventuali differenze nelle spese di trasporto.

2.3 Consegna a terzi. La consegna a terzi, in particolare agli spedizionieri, avviene soltanto se la richiesta è accompagnata da certificati di

sdoganamento debitamente rilasciati a nome dello stabilimento fornitore di ADM, se la richiesta e il certificato di sdoganamento corrispondono esattamente in termini di quantità e se la richiesta riporta il numero del contratto di vendita e il riferimento del carico rispettivi.

2.4 Periodo di consegna. Nella determinazione del periodo di consegna, il termine "immediato" significa entro tre (3) giorni lavorativi (in caso di trasporto via mare, cinque (5) giorni lavorativi) e il termine "rapido" significa entro dieci (10) giorni lavorativi. Il giorno in cui è stato concluso il contratto di vendita non verrà incluso in tale calcolo. Ai fini delle presenti Condizioni, il termine "giorni lavorativi" indica i giorni dal lunedì al venerdì, escludendo i giorni festivi legali e abituali nel luogo di carico o di spedizione.

2.5 Fornitura di Merci. ADM avrà il diritto di fornire le Merci in qualsiasi momento entro il periodo di consegna, a sua esclusiva discrezione. Tuttavia, l'avviso di fornitura o di consegna dovrà essere dato almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della data di spedizione prevista.

2.6 Ordine di spedizione. L'Acquirente deve lasciare un ordine di spedizione almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della data di consegna indicata. Qualora l'Acquirente non rilasciasse istruzioni di spedizione eseguibili entro cinque (5) giorni lavorativi (in caso di consegna immediata, entro due (2) giorni lavorativi) successivi alla messa a disposizione, ADM avrà il diritto, una volta scaduto il periodo di tolleranza stabilito nella clausola 2.7, (i) di esigere l'esecuzione specifica e di chiedere il risarcimento dei danni per il ritardo nell'esecuzione, (ii) di rescindere il contratto di vendita o la parte di esso non ancora eseguita e di chiedere il risarcimento dei danni in qualsiasi momento, oppure (iii) di chiedere il risarcimento dei danni al posto della prestazione o, in alternativa, il pagamento dietro presentazione della propria bolla di consegna o di una bolla di consegna emessa dal responsabile del magazzino. Qualora l'Acquirente non rilasciasse un ordine di spedizione eseguibile entro la data specificata, le Merci destinate all'Acquirente verranno immagazzinate a spese e a rischio dell'Acquirente nei locali di ADM o nei locali di terzi; inoltre, ADM avrà il diritto di posticipare la consegna di un numero di giorni lavorativi pari al ritardo dell'Acquirente, in aggiunta a un periodo ragionevole per prendere disposizioni appropriate al proposito. ADM potrà inoltre far valere i diritti di cui sopra in relazione agli ordini da consegnare su richiesta, qualora l'Acquirente non rilasciasse un ordine di spedizione eseguibile entro la fine del periodo di consegna.

2.7 Periodo di tolleranza. I periodi di tolleranza stabiliti ai sensi della clausola 2.6 saranno

(i) almeno due (2) giorni lavorativi in caso di vendite con consegna immediata, (ii) almeno tre (3) giorni lavorativi per le vendite con un periodo di consegna da "immediata" esclusa fino a "pronta" inclusa, (iii) almeno tre (3) giorni lavorativi per le vendite di farine con un periodo superiore a "pronta" e almeno cinque (5) giorni lavorativi per tutte le altre vendite con un periodo di consegna superiore a "pronta".

2.8 Valutazione dei danni. Qualora ADM richiedesse il risarcimento dei danni al posto della prestazione ai sensi della clausola 2.6, può, se applicabile in base alla legislazione locale, eseguire la valutazione di tali danni, tra l'altro, per mezzo della vendita o della determinazione del prezzo eseguite da una terza parte (ad esempio, un broker). La data di riferimento per la determinazione del prezzo è il primo (1°) giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di tolleranza.

2.9 Ritardi nella consegna. Salvo diverso accordo tra le parti, le date e gli orari di consegna vengono forniti esclusivamente a titolo indicativo. Tuttavia, ADM sarà esonerata dal rispetto delle date e dei periodi di consegna contrattuali nella misura in cui - e per tutto il tempo in cui - si verificassero circostanze, nel proprio paese o all'estero, che impedissero sostanzialmente la prestazione (qui di seguito, "**impedimento sostanziale alla prestazione**"). Tutte le difficoltà, indipendentemente dalla loro natura, dall'ambito e dal segmento della catena di fornitura in cui si verificassero - quali casi di forza maggiore (inondazioni, mancanza d'acqua, gelate, ritardo e/o perdita del raccolto ecc.), guerre, operazioni militari e ostilità, eventuali riduzioni o interruzioni nell'approvvigionamento energetico, incluso di rifornimento di carburante, restrizioni all'esportazione e all'importazione, problemi di approvvigionamento di merci, materie prime ed ingredienti, interruzioni delle operazioni (ad esempio, guasto dei macchinari, incendi ecc.), qualsiasi circostanza che possa ostacolare o ritardare l'approvvigionamento di qualsiasi bene, scioperi o eventi simili, stati d'emergenza o difficoltà di carico e di trasporto, sono da considerare impedimenti sostanziali alla prestazione.

2.10 Conseguenze dei ritardi nella consegna. Nel caso di un impedimento sostanziale alla prestazione ai sensi della clausola 2.9, ADM ha il diritto (i) di rescindere il contratto di vendita con effetto immediato senza che l'Acquirente possa reclamare danni, oppure (ii) di prorogare il periodo di consegna concordato per la durata di tale impedimento e per il tempo necessario ad apportare modifiche alla programmazione della produzione come conseguenza di esso fino a un massimo di cinque (5) mesi (qui di seguito, "**periodo di proroga**").

Durante il periodo di proroga ADM avrà il diritto, ma non l'obbligo, di fornire Merci equivalenti a quelle concordate contrattualmente oppure di sostituire le consegne non riuscite con merci di terzi di pari valore. ADM comunicherà all'Acquirente la durata del periodo di proroga. ADM non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali perdite o danni da lui subiti direttamente o indirettamente in relazione alla mancata o ritardata consegna entro i termini di consegna contrattuali e/o entro il termine di proroga dovuta al sostanziale impedimento della prestazione. In caso di mancata consegna e decorso il termine di proroga, il contratto di vendita può essere rescisso su richiesta di una delle parti.

Sezione 3 - Carico e imballaggio

3.1 Diritto di scelta di ADM. In assenza di disposizioni da parte dell'Acquirente, ADM avrà il diritto di scegliere il percorso e il mezzo di trasporto delle Merci. In tale scelta, ADM terrà ragionevolmente conto degli interessi dell'Acquirente. ADM non garantisce che venga scelto in tutti i casi il mezzo di trasporto più economico.

3.2 Spedizioni su rotaia. Nel caso di spedizioni su rotaia, ADM avrà il diritto di eseguire la spedizione all'indirizzo dell'Acquirente dopo averne informato l'Acquirente stesso.

3.3 Spedizioni via mare. ADM non potrà essere considerata responsabile se la nave appaltata per la spedizione non fosse disponibile a causa di altri accordi presi per tale nave dalla compagnia di navigazione.

3.4 Tempo di carico. Il carico delle Merci dovrà avvenire entro l'orario di lavoro specificato da ADM. Tutti i costi derivanti da ritardi nel carico di cui ADM non è responsabile, quali ad esempio diritti di controstallia e costi di trasporto, sono a carico dell'Acquirente. Per gli altri aspetti, verranno applicati i rispettivi termini di consegna concordati di volta in volta.

3.5 Accettazione delle Merci da parte dell'Acquirente. Se le Merci vengono caricate su veicoli forniti dall'Acquirente, il carico dev'essere eseguito entro l'orario di lavoro specificato da ADM in conformità ai requisiti operativi e, se necessario, anche in più turni. Se l'Acquirente non è in grado di fornire il suo equipaggio per operazioni di carico in conformità ai requisiti operativi, ADM cercherà di mettere a disposizione personale professionale a tale scopo, a spese dell'Acquirente. In caso di carico su eventuali imbarcazioni, esso deve avvenire in conformità alla prassi locale.

3.6 Accettazione delle Merci da parte di terzi. Se le Merci vengono accettate da un terzo per conto dell'Acquirente (in particolare, uno spedizioniere o un trasportatore), le bolle di carico / lettere di vettura rilasciate su "ordine" o girate in bianco dovranno essere consegnate a ADM su richiesta.

3.7 Assunzione del rischio. Durante il transito delle Merci, il rischio è a carico dell'acquirente, a meno che non sia stato stipulato diversamente nei rispettivi termini di consegna. Qualsiasi eventuale responsabilità di ADM dovuta a un imballaggio o a un carico inadeguati cessa una volta che l'Acquirente o una terza parte hanno accettato le Merci senza obiezioni.

3.8 Mezzi di trasporto adeguati. Se non diversamente specificato nei rispettivi termini di consegna, l'Acquirente è responsabile della fornitura di mezzi di trasporto adeguati al momento dell'accettazione delle Merci. Il mezzo di trasporto sarà considerato idoneo soltanto se soddisfa tutti i requisiti di legge e qualsiasi altra normativa al momento del carico, per tutto il periodo di transito e durante le operazioni di scarico. ADM ha il diritto di rifiutare un mezzo di trasporto ritenuto inadeguato e di eseguire la consegna con mezzi di trasporto di terzi, a spese dell'Acquirente.

Sezione 4 - Qualità, peso, campionamento

4.1 Esclusione di garanzia di proprietà. Le Merci consegnate da ADM dovranno essere di qualità commerciabile. La garanzia di una proprietà specifica sarà considerata valida soltanto se tale proprietà è stata espressamente garantita per iscritto da ADM. Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento alle rispettive specifiche delle Merci, se presenti.

4.2 Campioni. Se le Merci vengono vendute sulla base di campioni, il campione dovrà essere rappresentativo soltanto delle Merci. Non viene fornita alcuna garanzia che le Merci corrispondano al campione.

4.3 Fluttuazioni ammissibili del peso. Rispetto alla quantità concordata, ADM può scendere al di sotto o superarla del 5%, con il 2% da addebitare al prezzo del contratto di vendita e fino a un ulteriore 3% al prezzo nel giorno della consegna. ADM determinerà la quantità delle Merci con effetto vincolante per entrambe le parti, applicando i metodi comunemente utilizzati da ADM per tali scopi. Previa consultazione con ADM, l'Acquirente può, insieme a un rappresentante qualificato, partecipare alla procedura di determinazione della quantità di Merci.

4.4 Regole relative al campionamento. Il campionamento dev'essere eseguito esclusivamente sul luogo di spedizione da un addetto esperto, su richiesta e a spese dell'Acquirente. L'Acquirente dovrà notificare a ADM la richiesta di campionamento in tempo utile, al più tardi al momento dell'ordine di spedizione.

4.5 Inoppugnabilità del campionamento. Se un campione è stato prelevato in conformità alla suddetta clausola 4.4, esso sarà considerato inoppugnabile per la determinazione della qualità delle Merci. In tutti gli altri casi, il campione prelevato presso lo stabilimento di fornitura di ADM prima della consegna sarà considerato inoppugnabile.

4.6 EUDR. Nella misura in cui le Merci sono soggette al Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 ("EUDR"), ADM si adopererà per garantire che le Merci siano conformi alle disposizioni pertinenti dell'EUDR. In conformità ai requisiti dell'EUDR relativi alle Merci fornite da ADM all'Acquirente, ADM fornirà all'Acquirente il numero di riferimento della/e dichiarazione/i di dovuta diligenza ("DDS") per le Merci con ogni loro spedizione insieme alla dichiarazione di ADM sulla conformità all'EUDR ("Autodichiarazione").

L'Acquirente è tenuto ad informare immediatamente ADM per iscritto non appena venga a conoscenza di eventuali rischi di non conformità della Merce all'EUDR riscontrati da un revisore privato indipendente e/o da un'autorità statale e/o dall'Acquirente ed è tenuto a cooperare pienamente con ADM per mitigare i rischi.

Nel caso in cui le Merci presentino un rischio di non conformità all'EUDR più che trascurabile, l'Acquirente potrà richiedere ad ADM un risarcimento, ai sensi della Sezione 6, Parte 1 delle presenti Condizioni di Vendita e Consegna.

Sezione 5 - Avviso di difetti

5.1 Obbligo di ispezione e notifica. Il destinatario dovrà ispezionare attentamente le Merci immediatamente prima di accettare / notificare il ricevimento delle Merci stesse. In caso di reclamo, ma escludendo i casi in cui l'Acquirente non abbia rispettato le istruzioni di trasporto e/o di stoccaggio fornite da ADM (casi in cui la responsabilità di ADM non può essere invocata), ADM dovrà essere avvisata immediatamente per iscritto o via fax, con

una motivazione dettagliata. Le Merci in questione devono essere conservate in loco nei loro contenitori di trasporto, in modo da permettere a ADM di valutare se il reclamo è giustificato.

5.2 Consegna sostitutiva. Qualora il reclamo fosse giustificato e presentato nella debita forma entro il periodo stabilito, ADM ha il diritto, in prima istanza, di ritirare le Merci difettose e sostituirle con Merci conformi al contratto di vendita, con esclusione di qualsiasi altro danno, costo e spesa. Qualora ADM non riuscisse a eseguire una consegna sostitutiva, le parti si accorderanno su una riduzione del prezzo di vendita. In ogni caso, ADM sarà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione a mancata consegna, errata consegna, ritardo, perdita o danno salvo i casi in cui l'azione legale venga intentata entro un (1) anno dalla consegna delle Merci oppure dalla data in cui le Merci avrebbero dovuto essere consegnate.

5.3 Lavorazione e rispedizione. Prima di iniziare la lavorazione, l'Acquirente dovrà stabilire se le Merci consegnate sono adatte allo scopo previsto, in

particolare per eventuali lavorazioni successive. Dopo che le Merci consegnate sono state trattate o lavorate, miscelate o combinate con altri materiali, saranno ritenute approvate dall'Acquirente come conformi al contratto di vendita. Qualsiasi richiesta di garanzia - in particolare, le richieste di risarcimento danni - sarà in seguito esclusa. Ciò si applicherà inoltre per la rispedizione delle Merci dal luogo originale di consegna.

Sezione 6 - Responsabilità

6.1 Proroga della responsabilità. In caso di eventuale violazione degli obblighi, indipendentemente dal fatto che tale violazione sia basata su un obbligo precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale, ADM verrà ritenuta responsabile dei danni e del rimborso delle spese soltanto in caso di dolo o di negligenza grave, fatte salve eventuali altre condizioni contrattuali o di legge che abbiano precedenza sulla responsabilità. ADM non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati da agenti delegati.

6.2 Limitazione di responsabilità. Tranne in caso di dolo, la responsabilità di ADM è limitata alle perdite o ai danni diretti che erano prevedibili al momento della conclusione del contratto di vendita, fino a un importo massimo equivalente al prezzo d'acquisto concordato con ADM. La responsabilità di ADM per eventuali perdite o danni causati dal ritardo è limitata a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato con ADM della Merce la cui consegna è ritardata.

6.3 Perdite o danni consequenziali. Tranne in caso di dolo, è esclusa la responsabilità di ADM per perdite o danni indiretti e consequenziali, in particolare la perdita di profitti.

6.4 Limitazione temporale. Qualsiasi obbligo di ADM di risarcimento danni decade al più tardi dopo un (1) anno dalla data di consegna delle Merci e/o dei Servizi all'Acquirente e, in caso di responsabilità per atti illeciti, dalla data di conoscenza o dalla mancanza di negligenza grave riguardo alle circostanze che sostengono la richiesta e l'identità della persona responsabile dei danni. Qualsiasi periodo di prescrizione più breve avrà la precedenza.

6.5 Compensazione da parte di ADM. L'Acquirente accetta il fatto che ADM possa compensare qualsiasi somma dovuta dall'Acquirente o da qualsiasi società del gruppo dell'Acquirente a ADM con qualsiasi somma dovuta da ADM all'Acquirente.

Sezione 7 - Prezzi e termini di pagamento

7.1 Aumento dei prezzi. ADM ha il diritto di aumentare il prezzo, compresi i prezzi di Merci e/o Servizi ordinati ma non ancora consegnati o forniti, per riflettere i costi principali aggiuntivi delle Merci e/o dei Servizi quali ad esempio (ma non solo): a) tasse, oneri, dazi, accise, tasse, tariffe, imposte, dazi doganali o classificazione doganale o aumento ivi imposti alle Merci e/o i Servizi; e/o b) aumento dei costi di trasporto relativi a qualsiasi mezzo di trasporto; e/o c) maggiori costi di merci, materie prime o ingredienti, di carburante, costi energetici, premi assicurativi o indennità per "hardship" (ad es. in caso di inondazione/ acqua bassa o gelate). La presente clausola può essere validamente integrata da condizioni aggiuntive stabilite nei documenti commerciali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i listini prezzi, qualora disposto dalla legge applicabile. Questa clausola non è applicabile ai contratti di vendita se essa è vietata dalla legge applicabile.

7.2 Trasporto pagato. Se non espressamente concordato diversamente, ad esempio nei rispettivi termini di consegna, l'Acquirente dovrà sostenere i costi di trasporto aggiuntivi come pure i costi per un imballaggio specifico che vada oltre l'imballaggio standard, gli oneri accessori, le imposte pubbliche e i dazi doganali.

7.3 Nessuno sconto. In caso di consegne delle Merci soggette a tasse, imposte o oneri simili, il rispettivo importo della tassa o dell'imposta dev'essere pagato al netto, cioè senza concessione di alcuno sconto.

7.4 Tasse. Tutti i prezzi concordati saranno al netto di qualsiasi tassa; ciò significa che la tassa

sull'energia in vigore e l'imposta sul valore aggiunto, come pure qualsiasi altra tassa e imposta applicabili, dovranno essere pagate dall'Acquirente in aggiunta ai prezzi concordati.

7.5 Nuovi obblighi. Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto di vendita, venissero imposti a ADM da normative ufficiali ulteriori o nuovi obblighi di qualsiasi tipo che incidano sui termini del contratto di vendita, le conseguenze e i costi aggiuntivi verranno a far parte delle condizioni del contratto di vendita e verranno assunti dall'Acquirente nei confronti di ADM.

7.6 Cambiali. Le cambiali verranno accettate soltanto pro solvendo e se il pagamento tramite cambiale è concordato nel contratto di vendita. Qualora fosse stato concordato il pagamento tramite cambiale, le tratte inviate da ADM all'Acquirente devono essere restituite a ADM senza alcuna spesa entro sette (7) giorni dalla data di spedizione, girate con l'accettazione e il domicilio bancario. Eventuali spese di scambio, come pure gli interessi di mora, dovranno sempre essere pagabili immediatamente.

7.7 Data di scadenza. L'Acquirente sarà considerato inadempiente senza sollecito qualora non esegua il pagamento alla scadenza, a meno che non dimostri prontamente di non essere responsabile del ritardo nel pagamento.

7.8 Interessi di mora. L'Acquirente sarà automaticamente obbligato, senza bisogno di una notifica formale, al pagamento degli interessi di mora il cui tasso è stabilito dall'articolo 73 del Codice delle obbligazioni svizzero, tranne i casi in cui il diritto nazionale applicabile preveda un tasso d'interesse di mora legale e/o una penalità per recupero crediti, che saranno allora applicabili. Gli interessi verranno calcolati a partire dal giorno successivo alla data di scadenza fino al completo pagamento. ADM può rivendicare richieste di risarcimento per ulteriori perdite o danni. ADM ha inoltre il diritto di chiedere i danni.

7.9 Compensazione, diritto di ritenzione. La ritenzione del pagamento o la compensazione da parte dell'Acquirente saranno permesse soltanto se le contro-pretese sono incontestate o sono state giudicate in via definitiva da un tribunale.

7.10 Nessuna autorità di riscossione. I rappresentanti o i dipendenti di ADM non sono autorizzati a riscuotere alcun pagamento in mancanza di una specifica autorizzazione scritta.

Sezione 8 - Dogane, commercio estero e accise

8.1 Accise. Quanto segue si applica alle Merci

soggette ad accise (qualora tali Merci fossero destinate a essere utilizzate come carburante per motori o da riscaldamento); prima di qualsiasi consegna delle Merci, l'Acquirente dovrà informare ADM sull'uso previsto delle Merci da consegnare sul modello d'ordine fornito da ADM all'Acquirente oppure, se ADM non avesse fornito all'Acquirente tale modello, in altro modo per iscritto, via fax o per via elettronica. Inoltre, l'Acquirente dovrà fornire a ADM tutte le informazioni e la documentazione richieste da ADM per rispettare le leggi e le normative relative alle accise. In caso di consegna di Merci soggette ad accise, l'Acquirente dovrà rispettare le leggi e le normative applicabili. In caso di consegne di Merci in sospensione d'imposta, all'Acquirente sarà richiesto in particolare di registrare immediatamente dopo la consegna tali Merci nel suo deposito fiscale. L'Acquirente dovrà, a prima richiesta di ADM, indennizzare e tenere indenne ADM da e contro qualsiasi richiesta di accise o altri pagamenti derivanti dalla violazione, da parte dell'Acquirente, degli obblighi di cui alla presente clausola 8.1.

8.2 Norme doganali e di esportazione. Nella misura in cui ADM importa Merci nel territorio doganale della Comunità Europea per l'Acquirente ai sensi del presente contratto di vendita, l'Acquirente dovrà osservare le leggi e le normative pertinenti relative alla dogana. Inoltre, l'Acquirente dovrà fornire a ADM tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché ADM possa rispettare le leggi e le normative applicabili. Nel caso in cui l'Acquirente intendesse utilizzare le Merci come combustibile da riscaldamento per scopi tecnici o industriali e rivendicare un trattamento preferenziale ai sensi della legge doganale, l'Acquirente dovrà, senza pregiudicare gli altri obblighi di cui alla presente clausola 8.2, informare ADM di tale fatto per iscritto e in tempo utile. In tali casi, l'Acquirente dichiara con ciò di essere il detentore di tutte le autorizzazioni doganali necessarie per l'immissione in libera circolazione delle Merci consegnate per un uso specifico. Se l'Acquirente stesso - o un terzo da lui designato - esporta le Merci dal territorio doganale della Comunità Europea, l'Acquirente dovrà inoltre rispettare tutte le normative applicabili all'esportazione, in particolare quelle della Comunità Europea, dei singoli stati membri dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. L'Acquirente dovrà, a prima richiesta di ADM, indennizzare e tenere indenne ADM da e contro qualsiasi richiesta di dazi doganali o altri pagamenti derivanti dalla violazione, da parte dell'Acquirente, degli obblighi di cui alla presente clausola 8.2.

8.3 Embarghi. L'esecuzione del presente contratto di vendita da parte di ADM sarà soggetta alla condizione che non esistano norme nazionali o internazionali relative alla legislazione sul commercio

estero e non esistano embarghi e/o altre sanzioni contrarie.

Sezione 9 - Diritti di ADM

9.1 Rifiuto della prestazione. ADM può rifiutare o annullare la prestazione prevista nel contratto di vendita, qualora:

- (i) l'Acquirente fosse in ritardo con l'accettazione di una consegna o di un pagamento ai sensi del presente contratto di vendita o di qualsiasi altro contratto di vendita concluso con una società ADM,
- (ii) sorgessero dubbi sulla solvibilità e sulla disponibilità a pagare dell'Acquirente,
- (iii) la società dell'Acquirente venisse liquidata o trasferita a un concorrente di ADM, oppure
- (iv) venisse superato il limite di credito dell'assicurazione sul credito di ADM per la consegna delle Merci.

In tali casi, ADM avrà inoltre il diritto di esigere dall'Acquirente il pagamento anticipato nel rispetto della scadenza di cui alla clausola 2.7, oppure la fornitura di una garanzia bancaria concordata con ADM. Superata la scadenza, ADM può rescindere il contratto di vendita, oppure la parte di esso non ancora eseguita, senza alcuna responsabilità per danni. Nel caso (i) di cui sopra, i crediti in solido di tutte le società ADM nei confronti dell'Acquirente diverranno immediatamente esigibili, anche se fossero stati forniti assegni o cambiali a tal fine oppure il pagamento fosse stato differito.

9.2 Pagamento anticipato. ADM ha il diritto, in qualsiasi momento, di esigere il pagamento anticipato a fronte dell'avviso di consegna delle Mercidoganate per il carico.

9.3 Cessione. La società ADM contraente ha il diritto di cedere, senza il consenso dell'Acquirente o la notifica all'Acquirente, (a) tutti i diritti e gli obblighi contrattuali a un'altra società del Gruppo Archer Daniels Midland incluse, senza alcun intento limitativo, le società ADM elencate nella clausola 1.1 e (b) tutti i diritti a ricevere il pagamento ai sensi di qualsiasi contratto di vendita con l'Acquirente su un'altra società del Gruppo Archer Daniels Midland incluse, senza alcun intento limitativo, le società ADM elencate nella clausola 1.1, oppure a una terza parte.

Sezione 10 - Riserva di proprietà

10.1 Riserva di proprietà. Tutte le Merci consegnate (qui di seguito, "**Merchi con riserva di proprietà**") resteranno di proprietà di ADM fino alla completa riscossione di tutti i crediti, inclusi quelli futuri o condizionati, derivanti da contratti di

vendita conclusi contemporaneamente o in data successiva alla conclusione del contratto di vendita in questione.

10.2 Proprietà delle Merci lavorate. La riserva di proprietà ai sensi della clausola 10.1 continuerà ad applicarsi nel caso in cui le Merci con riserva di proprietà vengano sottoposte a trattamento o lavorazione. Nel caso in cui le Merci con riserva di proprietà vengano lavorate, combinate e miscelate con altri materiali dall'Acquirente, ADM acquisirà la comproprietà del nuovo prodotto, basata sulla proporzione tra il valore fatturato delle Merci con riserva di proprietà e quello degli altri materiali utilizzati. Qualora la proprietà di ADM cessasse a seguito della combinazione o della miscelazione, l'Acquirente cede con ciò la proprietà sui nuovi prodotti o materiali nella misura del valore fatturato delle Merci con riserva di proprietà e li conserverà gratuitamente per conto di ADM. Le Merci successivamente in comproprietà con ADM verranno considerate come Merci con riserva di proprietà ai sensi della clausola 10.1 di cui sopra.

10.3 Rivendita da parte dell'Acquirente. L'Acquirente può rivendere, lavorare o miscelare le Merci con riserva di proprietà con altri materiali soltanto nel corso ordinario della sua attività e se non è in difetto. Non saranno ammessi pigni e trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia. Qualora il pagamento del prezzo d'acquisto da parte del cliente venisse differito, l'Acquirente manterrà la proprietà delle Merci con riserva di proprietà nei confronti del suo cliente con gli stessi termini e condizioni applicati da ADM per mantenere la proprietà delle Merci. L'Acquirente non è tuttavia obbligato a conservare la proprietà anche per eventuali rivendicazioni future nei confronti del suo cliente.

10.4 Cessione e riscossione di crediti. In caso di rivendita delle Merci con riserva di proprietà, l'Acquirente cede con ciò a ADM, a titolo di garanzia, i crediti per le somme dovute all'Acquirente dalla rivendita - laddove ADM sia comproprietaria delle Merci con riserva di proprietà - in proporzione ai diritti di comproprietà di ADM. Lo stesso vale per qualsiasi altra rivendicazione sulle Merci con riserva di proprietà o altri - menti derivanti da queste, quali ad esempio le richieste di assicurazione o le richieste di risarcimento in caso di perdita o distruzione. ADM autorizza l'Acquirente, in modo revocabile, a riscuotere i crediti ceduti a ADM a suo nome e per conto di ADM. ADM può revocare questa autorità di riscossione soltanto in caso di reat - lizzo.

10.5 Obbligo di notifica. In caso di sequestro delle Merci con riserva di proprietà da parte di terzi, in particolare mediante pignoramento, l'Acquirente dovrà immediatamente rivelare a tali terzi che ADM

è proprietaria delle Merci e notificare tale fatto a ADM, in modo da permettere a ADM di far valere i suoi diritti di proprietà. Nella misura in cui la terza parte non fosse in grado di rimborsare ADM per le spese legali sostenute in questo contesto, l'Acquirente sarà ritenuto responsabile del pagamento di tali spese.

10.6 Evento di realizzo. Qualora ADM rescindesse il contratto di vendita a causa di una violazione da parte dell'Acquirente di qualsiasi termine di tale contratto di vendita, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, ADM ha il diritto di esigere la restituzione delle Merci con riserva di proprietà.

10.7 Rinuncia. Se richiesto, ADM rinuncerà alle Merci con riserva di proprietà e a tutte le voci o le rivendicazioni su di esse a sua esclusiva discrezione, nella misura in cui il loro valore supera l'importo dei crediti garantiti di oltre il 50%.

Sezione 11 - Disposizioni finali

11.1 Luogo di esecuzione. Il luogo di esecuzione per la consegna e il pagamento è la sede della società ADM contraente.

11.2 Proprietà intellettuale. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dalle o relativi alle Merci e/o ai Servizi appartiene esclusivamente a ADM. La vendita delle Merci e/o la prestazione di Servizi non implica, in modo implicito o esplicito, la licenza dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle composizioni e/o applicazioni delle Merci e/o dei Servizi.

11.3 Sanzioni e norme anti-boicottaggio. Ciascuna parte, rispettivamente, dichiara e garantisce all'altra che, per quanto a sua conoscenza, né essa né alcuna persona o entità che la possiede o la controlla o che essa possiede e controlla è un obiettivo designato di qualsiasi eventuale sanzione commerciale e/o economica e/o finanziaria (inclusi, senza alcun in - tento limitativo, qualsiasi legge, normativa, ordine, ordinanza, risoluzione, decreto, misura restrittiva o altro atto avente forza di legge) adottata dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea (o dai suoi rispettivi stati membri), dalle Nazioni Unite, dalla Svizzera o dal paese di origine delle Merci (qui di seguito, collettivamente, "Sanzioni"). Ciascuna parte, rispettiva - mente, concorda e garantisce nei confronti dell'altra che essa e i suoi agenti, contraenti e rappresentanti ri - spetteranno pienamente i requisiti di tutte le Sanzioni applicabili nell'esecuzione del contratto di vendita.

ADM concorda e garantisce nei confronti

dell'Acquirente che le Merci non saranno - direttamente o indirettamente - originate da, fornite da o trasportate su una nave o da un vettore di proprietà, battenti bandiera, noleggiati, gestiti o controllati - direttamente o indirettamente - da qualsiasi paese, persona, entità o organismo, oppure ai fini di qualsiasi attività commerciale che porterebbero l'Acquirente o una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti a violare le Sanzioni applicabili e/o i controlli sull'esportazione o sulla riesportazione. Se l'Acquirente lo richiede, ADM dovrà fornire all'Acquirente la documentazione appropriata, al fine di verificare l'origine delle Merci. L'Acquirente ha il diritto di rifiutare qualsiasi paese d'origine, nave, rotta di transito, persona o entità soggetti a restrizioni che possano far sì che l'esecuzione del contratto di vendita violi qualsiasi Sanzione applicabile, oppure che possano far sì che l'Acquirente o i suoi agenti, contraenti o rappresentanti o una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti violino qualsiasi Sanzione applicabile o siano penalizzate da tale Sanzione.

L'Acquirente concorda e garantisce nei confronti di ADM che le Merci non saranno:

- (i) rivendute a;
- (ii) smaltite da;
- (iii) trasportate su una nave o da un vettore di proprietà, battenti bandiera, noleggiati, gestiti o controllati da - direttamente o indirettamente - o verso

qualsiasi paese, persona o entità, oppure ai fini di qualsiasi attività commerciale, che porterebbero ADM o una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti a violare le Sanzioni applicabili e/o i controlli sull'esportazione o sulla riesportazione. Se ADM lo richiede, l'Acquirente dovrà fornire a ADM la documentazione appropriata, al fine di verificare la destinazione finale delle Merci. ADM ha il diritto di rifiutare qualsiasi destinazione, nave, rotta di transito, persona o entità soggette a restrizioni che possano far sì che l'esecuzione del contratto di vendita violi qualsiasi Sanzione applicabile, oppure che possano far sì che ADM o i suoi agenti, contraenti o rappresentanti o una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti violino qualsiasi Sanzione applicabile o siano penalizzate da tale Sanzione.

L'Acquirente dichiara e garantisce inoltre che non eseguirà il pagamento delle Merci attraverso o per mezzo di tale paese, banca o altra entità, ente o struttura che possano far sì che ADM o una persona soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti - direttamente o indirettamente - violino qualsiasi Sanzione applicabile o siano penalizzate da tale Sanzione. Nel caso in cui il pagamento delle Merci venisse impedito, bloccato, ritardato o impedito per

più di tre giorni lavorativi, a causa delle Sanzioni o della loro presunta

applicabilità, l'Acquirente farà del suo meglio per eseguire il pagamento con mezzi alternativi legali che non violino - direttamente o indirettamente - alcuna Sanzione (nella misura in cui esse si applichino o vengano applicate o implementate da banche, governi o altre autorità di qualsiasi tipo legalmente costituite), salvo i casi in cui tali problemi di pagamento siano una conseguenza della violazione delle Sanzioni da parte di ADM.

Le parti non collaboreranno, non concorderanno né si conformeranno ad alcun termine o richiesta, incluse le richieste documentarie, che violino o siano altrimenti vietate o penalizzate dalle leggi o dalle normative anti-boicottaggio degli Stati Uniti.

Senza pregiudicare quanto sopra, le parti concordano di cooperare con le reciproche ragionevoli richieste di informazioni e/o prove documentali per sostenere e/o verificare la conformità alla presente clausola.

11.4 Norme anti-corruzione. Ciascuna parte, rispettivamente, concorda e garantisce nei confronti dell'altra che, in relazione al contratto di vendita, rispetterà pienamente qualsiasi legge, normativa, ordine, ordinanza, risoluzione, decreto, misura restrittiva e/o altro atto avente forza di legge per Stati Uniti, Unione Europea (o i suoi rispettivi stati membri), Nazioni Unite, Svizzera o per il paese di origine delle Merci in materia di lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro (qui di seguito, "Legislazione applicabile"). In particolare, ciascuna parte rispettivamente dichiara, garantisce e si impegna nei confronti dell'altra - direttamente o indirettamente - a non fare quanto segue:

a. pagare, offrire, dare o promettere di pagare o autorizzare il pagamento di denaro o altri oggetti di valore a, oppure conferire un vantaggio finanziario a:

i. un funzionario governativo, oppure un funzionario o dipendente di un governo o di qualsiasi dipartimento, agenzia o ente di qualsiasi governo;

ii. un funzionario o dipendente di un'organizzazione internazionale pubblica;

iii. qualsiasi persona che agisca in veste ufficiale per - o per conto di - qualsiasi governo o dipartimento, agenzia o ente di tale governo, oppure di qualsiasi organizzazione internazionale pubblica;

iv. qualsiasi partito politico o funzionario di esso, oppure qualsiasi candidato a una carica politica;

qualsiasi altra persona, individuo o entità su suggerimento, richiesta o istruzione oppure a

beneficio di una qualsiasi delle persone ed entità sopra descritte; oppure

b. impegnarsi in altri atti o transazioni

in ciascun caso in cui ciò fosse in violazione della Legislazione applicabile oppure non coerente con essa, incluse (senza alcun intento limitativo) la legge statunitense denominata "Foreign Corrupt Practices Act" e la Legislazione applicabile nel paese che implementa (in tutto o in parte) la convenzione OCSE in materia di lotta alla corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle transazioni commerciali internazionali.

11.5 Dati personali. Nella misura in cui l'Acquirente tratta dati personali di ADM, l'Acquirente dovrà (i) rispettare tutte le normative applicabili sulla privacy dei dati, (ii) evitare di trattare o divulgare i dati personali di ADM per qualsiasi scopo diverso da quello strettamente necessario per fornire servizi o partecipare alla fornitura di tali servizi, oppure come richiesto dalla legge applicabile, (iii) utilizzare misure tecniche e organizzative ragionevoli per proteggere la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati personali di ADM. L'Acquirente dovrà inoltre imporre tali obblighi ai dipendenti e a qualsiasi terzo incaricato. ADM, a questo proposito, non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempienza da parte dell'Acquirente nel rispetto delle norme e/o dei requisiti pertinenti in materia di protezione dei dati.

L'Acquirente dovrà garantire che tutti i soggetti interessati dalle attività di trattamento di ADM siano stati adeguatamente informati in modo tale da soddisfare qualsiasi requisito applicabile sulle informazioni per ADM; ove applicabile, ciò significherà l'articolo 14(5)(a) del RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Se, e nella misura in cui, ADM trattasse i dati personali forniti dall'Acquirente, anche in qualità di Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 4 (7) del RGPD, l'Acquirente dovrà garantire che tali dati personali sono stati raccolti e condivisi con ADM in conformità a tutti i requisiti e le normative pertinenti in materia di protezione dei dati e che non c'è alcun motivo di ritenere che il trattamento da parte di ADM, per le dimensioni e le finalità prevedibili, sia vietato o non valido.

Qualora l'Acquirente fosse obbligato a raccogliere, trattare o conservare i dati personali per conto di ADM ai sensi delle presenti Condizioni, le parti stipuleranno un accordo di delega in materia di trattamento dei dati.

11.6 Legge applicabile. Se non diversamente concordato, il contratto di vendita è disciplinato dal

diritto sostanziale svizzero, con l'esclusione delle norme sul conflitto di leggi. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita internazionale di merci è esclusa.

11.7 Luogo di giurisdizione. Tutte le controversie derivanti dai - o in relazione ai - contratti di vendita a cui si applicano le Condizioni verranno risolte esclusivamente dai tribunali competenti al domicilio della società ADM contraente. ADM può inoltre intentare un'azione legale contro l'Acquirente presso il tribunale competente avente giurisdizione presso il domicilio dell'Acquirente.

11.8 Separabilità. Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi disposizione delle Condizioni risultasse o divenisse non valida, ciò non pregiudicherà la validità o l'applicabilità delle disposizioni restanti. In questo caso, la disposizione in questione verrà sostituita da una disposizione con un effetto economico simile a quello inteso dalle parti.

11.9 Forma scritta. Nessuna variazione delle Condizioni, inclusa la presente clausola relativa alla forma scritta, avrà effetto se non stipulata per iscritto.

PARTE 2 - CONDIZIONI SPECIALI

Le seguenti condizioni speciali verranno applicate alla vendita e alla consegna di particolari categorie di Merci e/o alla fornitura di particolari Servizi. In caso di conflitto tra le condizioni generali di cui alla Parte 1 e uno o più condizioni speciali di seguito indicate, saranno queste ultime a prevalere.

Sezione 1 - Farina

Le seguenti condizioni speciali verranno applicate alla vendita di farina:

1.1 Accordo sulla qualità. I livelli di umidità e di materiale estraneo naturale non costituiranno una base indipendente di rivendicazione. La seguente eccezione verrà applicata alla farina di soia: La base per l'accordo sulla qualità in materia di umidità sarà del 14% nel periodo dal 16 settembre al 15 aprile e del 13% nel periodo dal 16 aprile al 15 settembre. In caso di eventuali condizioni speciali in materia di umidità menzionati nella conferma di vendita di ADM, saranno tali condizioni a prevalere. Nel caso in cui questi valori vengano superati di più dello 0,5%, oppure nel caso in cui il livello di fibre grezze superi il valore concordato, il prezzo del contratto di vendita verrà ridotto della quantità percentuale con cui i valori concordati vengono superati.

Il prezzo si basa sui livelli di proteine e di grassi stipulati nel contratto di vendita. La base dell'accordo per il risarcimento di un possibile contenuto inferiore sarà costituita dal totale di entrambi i valori. L'accordo dovrà avvenire su una proporzione di 1:1.

1.2. Procedura di reclamo. I reclami basati sulla sostanza del contenuto delle Merci possono essere sporti esclusivamente sulla base di campioni prelevati in conformità alla clausola 4 della Parte 1. Qualora l'Acquirente richiedesse l'analisi di tale campione, dovrà inviarlo a un laboratorio (chimico commerciale abilitato a dichiarazioni giurate di Amburgo o Brema, oppure l'Anstalt des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten, oppure un altro laboratorio concordato tra le parti) entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Nel caso in cui i risultati dell'analisi differissero dal valore concordato, ADM ha il diritto di organizzare un'analisi di controllo da parte di un altro dei laboratori sopra elencati. Qualora la differenza tra i due risultati non superasse l'1%, la media dei due risultati costituirà la base per l'accordo. Qualora i risultati delle due analisi variassero significativamente, entrambe le parti hanno il diritto, entro otto (8) giorni lavorativi dal ricevimento della seconda analisi, di

richiedere una terza analisi. Il laboratorio verrà determinato da ADM. In tal caso, la media dei due

risultati più vicini tra loro formerà la base per un possibile accordo. Qualora fosse necessario un accordo, i costi di tutte le analisi verranno sostenuti da ADM, altrimenti dall'Acquirente.

Nel caso di reclami diversi da quelli trattati alla clausola 1.2, l'Acquirente dovrà avvisare ADM via fax immediatamente dopo aver ricevuto le Merci e confermarli per iscritto, fornendo una motivazione dettagliata. Qualora fossero stati prelevati campioni nel luogo di spedizione, essi saranno determinanti per la valutazione delle Merci.

Le Merci rifiutate devono essere conservate a parte e non devono essere trattate, in modo da permettere a ADM di valutare se il reclamo è giustificato o meno.

Sezione 2 - Dolcificanti e amidi

Le seguenti condizioni speciali verranno applicate ai dolcificanti e agli amidi, nella misura in cui sono coerenti con eventuali condizioni speciali stabilite nel contratto di vendita:

2.1. Ordine di spedizione. L'Acquirente dovrà consegnare a ADM un ordine di spedizione eseguibile durante l'orario di lavoro e in anticipo secondo il termine di consegna concordato, indicato nel contratto di vendita di ADM, oppure come confermato da ADM nella conferma dell'ordine d'acquisto. Nessun ordine verrà considerato accettato da ADM fino al rilascio della conferma scritta dello stesso da parte di ADM o (se precedente) la consegna delle Merci all'Acquirente da parte di ADM.

2.2. Consegna. L'Acquirente dovrà scaricare le Merci entro due (2) ore dall'arrivo; se tale intervallo venisse superato, ADM ha il diritto di addebitare i relativi costi extra all'Acquirente.

2.3. Fluttuazioni ammissibili del peso. Per la fatturazione delle Merci sfuse, verrà utilizzato il peso accertato al momento della spedizione, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. In caso di differenze di peso ricorrenti superiori allo 0,5%, dimostrate dall'Acquirente sulla base dei biglietti rilasciati da una pesa certificata, le parti collaboreranno per indagare la causa di tale discrepanza. Successivamente, è possibile calibrare la pesa dell'Acquirente o quella di ADM e rilasciare all'Acquirente il credito per le differenze di peso.

2.4. Procedura di reclamo in materia di qualità. L'Acquirente dovrà ispezionare le Merci nel luogo di consegna e notificare a ADM qualsiasi difetto apparente delle Merci entro due (2) giorni dalla consegna, e qualsiasi difetto nascosto immediatamente dopo averlo riscontrato ma non oltre tre (3) mesi dalla consegna. Qualora l'Acquirente non notificasse a ADM i difetti entro la tempistica prescritta, le Merci verranno considerate accettate dall'Acquirente e prive di difetti e mancate conformità; di conseguenza, tutti i relativi reclami saranno esclusi. Si riconosce e si accetta il fatto che ADM non sarà considerata responsabile di eventuali difetti o mancate conformità delle Merci che siano state alterate o lavorate dall'Acquirente o da altri terzi dopo il completamento della consegna.

2.5. Rivendita delle Merci. Qualora l'Acquirente rivendesse le Merci, si impegna a non variare, modificare, rettificare, aggiungere a esse o in qualsiasi modo alterare, rimodellare o riconfezionare qualsiasi Merce

per un'ulteriore rivendita ai suoi clienti, tranne i casi in cui ADM abbia preventivamente fornito il suo consenso scritto.

L'Acquirente è l'unico responsabile della rivendita delle Merci e ADM non avrà alcuna responsabilità, nella misura disciplinata dalle presenti Condizioni, per eventuali costi, perdite o danni derivanti dalla - o connessi alla - rivendita delle Merci da parte dell'Acquirente.

L'Acquirente non dovrà presentarsi come un agente di ADM per alcuno scopo, impegnare il credito di ADM, fornire alcuna condizione o garanzia per conto di ADM, fare alcuna dimostrazione per conto di ADM o coinvolgere ADM in alcun contratto di vendita.

L'Acquirente dovrà garantire l'adeguata tracciabilità delle Merci rivendute e in caso di reclami relativi alla qualità o richiami, l'Acquirente dovrà fornire a ADM, su sua richiesta, i dettagli dei volumi, dei lotti e dei nomi delle Merci rivendute, i nomi e gli indirizzi dei clienti dell'Acquirente, le date delle consegne da parte dell'Acquirente ai suoi clienti e le destinazioni delle Merci, oltre a cooperare ragionevolmente con ADM per consentirle di rispondere a tali reclami e gestire tali richiami.

L'Acquirente non dovrà, in mancanza di previo consenso scritto di ADM, fare alcuna promessa o fornire alcuna garanzia sulle Merci oltre a quelle contenute nel materiale promozionale fornito da ADM.

L'Acquirente può rivendere le Merci soltanto con l'accompagnamento dei certificati di qualità originali di ADM e di qualsiasi altro documento relativo alle pertinenze qualitative, tecniche e di sicurezza delle Merci rilasciate da ADM.

Sezione 3 - Farina di colza

Le seguenti condizioni speciali verranno applicate alla vendita di farina di colza nel Regno Unito:

3.1. Merci: Farina di estrazione di colza proveniente dall'Unione Europea, produzione sfusa, prodotta da colza convenzionale - 00 - non soggetta ai requisiti d'etichettatura specificati nelle attuali normative dell'Unione Europea.

3.2. Qualità: Minimo 34,5% di Profat combinato, umidità come da clausola di umidità Fediol, come determinato al carico dal laboratorio ADM di Erith.

3.3. Franco mulino

3.3.1 Quantità: 1% in più o in meno, oppure 5 tonnellate (vale il quantitativo maggiore); in quantità settimanali uguali oppure come altrimenti concordate; pesi Erith finali.

3.3.2 Carico:	Periodo 1	06.00 - 09.00
	Periodo 2	09.00 - 13.00
	Periodo 3	13.00 - 17.00
	Periodo 4	17.00 - 21.00

Tempo di attesa: Se i veicoli hanno prenotato durante il periodo di ritiro assegnato, il tempo di attesa è pagabile da ADM a 25 sterline all'ora per ogni ora di attesa dopo due ore, fino alle 21.00. L'attesa riprenderà alle 06.00 del giorno successivo. 25 sterline per carico saranno pagabili per i carichi in ritardo che richiedono il pernottamento.

3.3.3 Avviso. ADM si riserva il diritto di chiudere il programma per raccolte franco mulino senza preavviso.

3.3.4 Condizioni. Tutte le condizioni, inclusa la clausola di arbitrato e di appello, contenute nel GAFTA 4, soggetti ai seguenti emendamenti:

3.3.4.1 Emendamento alla clausola 7, Periodo di consegna: Ciascun periodo di consegna (normalmente un (1) mese) sarà considerato un contratto di vendita separato. L'Acquirente dovrà ritirare le Merci franco fabbrica entro il periodo specificato nel contratto di vendita. Qualora l'Acquirente, senza colpa di ADM, non riuscisse a ritirare la quantità contrattuale, in tutto o in parte, entro la fine del periodo contrattuale, l'Acquirente dovrà pagare il prezzo d'acquisto in conformità ai termini di pagamento, come se il ritiro fosse stato eseguito. Inoltre ADM ha la possibilità, dopo la notifica scritta, di consegnare la quantità dovuta per il ritiro, in tutto o in parte, a un negozio o un ma-

gazzino di terzi a rischio dell'Acquirente con tutte le spese a carico dell'Acquirente, oppure di addebitare all'Acquirente un importo concordato di comune accordo per ritardare il ritiro a una data specifica. Qualora ADM, senza colpa dell'Acquirente, non riuscisse a rendere disponibili per il ritiro le Merci entro il periodo specificato nel contratto di vendita, ADM dovrà applicare all'Acquirente un'indennità di 0,50 sterline per tonnellata per qualsiasi parte del tonnellaggio contrattuale non ritirato. Qualora ADM non riuscisse a rendere disponibili le Merci dopo il 14° giorno successivo al periodo di consegna, verrà applicata un'indennità supplementare di 1 sterlina per tonnellata per la quantità non resa disponibile e successivamente un'indennità di 1 sterlina per tonnellata ogni 14 giorni di ulteriore ritardo, fino al completamento della consegna. ADM può, a sua discrezione, fornire a risarcimento del presente contratto di vendita Merci di qualità equivalente di altra produzione.

3.3.4.2 Emendamento alla clausola 8, Consegne parziali: ADM può, a sua discrezione, non rendere disponibili le Merci per la consegna qualora il pagamento di precedenti consegne fosse insoluto.

3.4. Materiale consegnato

3.4.1 Quantità. 1% in più o in meno, oppure 5 tonnellate (vale il quantitativo maggiore); in quantità settimanali uguali oppure come altrimenti concordate; pesi Erith finali.

3.4.2 Preavviso. L'Acquirente deve dare un preavviso di almeno cinque (5) giorni lavorativi prima della data di consegna.

3.4.3 Tempistica di consegna. Pur facendo ogni sforzo al proposito, ADM non offre alcuna garanzia di consegna nei giorni o negli orari specificati e non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi che potrebbero essere sostenuti dall'Acquirente come risultato di consegne che non arrivassero nei giorni o negli orari richiesti.

3.4.4 Diritti di controspazio. Tempo di deposito in magazzino nei locali del cliente a spese dell'Acquirente.

3.4.5 Condizioni. Tutte le condizioni, inclusa la clausola di arbitrato e di appello, contenute nel GAFTA 4, soggetti ai seguenti emendamenti:

3.4.5.1 Sostituzione della clausola 7, Periodo di consegna: Ciascun periodo di consegna (normalmente un (1) mese) sarà considerato un contratto di vendita

separato. L'Acquirente dovrà ritirare le Merci consegnate nel luogo di destinazione pattuito entro il periodo specificato nel contratto di vendita. Qualora l'Acquirente, senza colpa di ADM, non riuscisse a prendere in consegna la quantità contrattuale, in tutto o in parte, entro la fine del periodo contrattuale, l'Acquirente dovrà pagare il prezzo d'acquisto in conformità alla clausola di pagamento, come se il ritiro fosse stato eseguito. ADM ha la possibilità, dopo la notifica per iscritto, di consegnare la quantità dovuta per il ritiro, in tutto o in parte, a un negozio o un magazzino di terzi a rischio dell'Acquirente con tutte le spese a carico dell'Acquirente. Qualora ADM, senza colpa dell'Acquirente, non riuscisse a consegnare le Merci entro il periodo specificato nel contratto, ADM dovrà applicare all'Acquirente un'indennità di 0,50 sterline per tonnellata per qualsiasi parte del tonnellaggio contrattuale non ritirato. Qualora ADM non riuscisse a rendere disponibili le Merci dopo il 14° giorno successivo al periodo di consegna, verrà applicata un'indennità supplementare di 1 sterlina per tonnellata per la quantità non resa disponibile e successivamente un'indennità di 1 sterlina per tonnellata ogni 14 giorni di ulteriore ritardo, fino al completamento della consegna. ADM può, a sua discrezione, fornire a risarcimento del presente contratto di vendita Merci di qualità equivalente di altra produzione.

3.4.5.2 Addendum alla clausola 8, Consegne parziali: ADM può, a sua discrezione, non rendere disponibili le Merci per la consegna qualora il pagamento di precedenti consegne fosse insoluto.

3.5 Franco a bordo (FOB)

3.5.1. Quantità. 5% in più o in meno, a discrezione dell'Acquirente, sul prezzo del contratto di vendita oppure come altrimenti concordato tra le parti.

3.5.2 Consegna. ADM avrà diritto a ricevere un preavviso di almeno dieci (10) giorni consecutivi che notifichi l'intenzione di mettere a disposizione una nave designata o una nave TBN con date specifiche, salvo diverso accordo tra le parti.

3.5.3 Pagamento. 100% in contanti alla prima presentazione dei documenti.

3.5.4 Proroga. Nessuna proroga se non concordata da ADM.

3.5.5 Condizioni. Tutte le altre condizioni, inclusa la clausola di arbitrato e di appello, contenute nel GAFTA 119.

3.6 CIPFO

3.6.1 Quantità. 10% in più o in meno, a discrezione di ADM, sul prezzo del contratto di vendita.

3.6.2 Pagamento. 100% in contanti alla

prima presentazione dei documenti.

3.6.3 Condizioni:

3.6.3.1 Per i contratti di spedizione. Tutte le altre condizioni, inclusa la clausola di arbitrato e appello, contenuti nel GAFTA 100.

3.6.3.2 Per i contratti di arrivo. Tutte le altre condizioni, inclusa la clausola di arbitrato e di appello, contenute nel GAFTA 95.

3.6.3.3 Per i porti dichiarati. Un ormeggio sicuro - un porto sicuro, adatti a navi di dimensioni e pescaggio simili nelle date previste.

Sezione 4 - Sementi per la semina

Le seguenti condizioni verranno applicate alla vendita di sementi nel Regno Unito:

4.1. Merci. Sementi non soggette ai requisiti di etichettatura specificati nelle attuali normative dell'Unione Europea.

4.2. Qualità. Le sementi sono garantite conformi, al momento della consegna, alle Normative del Regno Unito attualmente in vigore in materia di sementi. Tutte le informazioni - contenute nel catalogo ADM oppure fornite dal personale di ADM - in relazione alle varietà, alle caratteristiche varietali o ai periodi di maturazione o all'idoneità per qualsiasi particolare scopo o altrimenti relative alle prestazioni delle sementi, vengono fornite esclusivamente come guida generica, in quanto le variazioni delle condizioni locali o climati che possono rendere tali informazioni inaccurate. Gli Acquirenti sono di conseguenza avvisati che qualsiasi informazione loro fornita non costituisce un'asserzione su tali argomenti e non dev'essere considerata tale. Gli Acquirenti dovranno assicurarsi che tali sementi ordinate siano di una varietà e/o miscela e dalle prestazioni soddisfacenti per le loro esigenze e ordinare tali sementi a loro rischio.

Salvo diverso accordo tra le parti, qualsiasi eventuale consiglio fornito all'Acquirente da ADM o dal suo personale non farà parte del contratto di vendita. Gli Acquirenti sono avvisati che il personale di ADM non ha l'autorità di fornire più di una guida generica come sopra descritto; sono inoltre avvisati che ADM declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali consigli da loro forniti oppure opinioni da loro espresse. La decisione di seguire tali consigli o di agire in base a tali opinioni è interamente a rischio dell'Acquirente.

4.3. Disponibilità. Le sementi sono organismi in crescita e la loro crescita è soggetta a parassiti, malattie e condizioni climatiche. Tutte le vendite di sementi mature nel Regno Unito sono di conseguenza soggette al raccolto e ADM si riserva il diritto, in caso di carenza sul mercato, di ripartire le forniture disponibili tra i suoi clienti, a sua esclusiva discrezione. Quando le sementi vendute sono importate, la loro vendita è soggetta alle quantità rese disponibili a ADM da parte del suo normale fornitore, con il quale è stato stipulato il contratto di vendita per la loro fornitura. In caso di perdita di tali forniture provenienti dall'estero, e se le sementi non fossero sostituibili da altre fonti a un prezzo non superiore a quello del presente contratto di vendita, il presente contratto di vendita verrà considerato annullato senza alcuna responsabilità per entrambe le parti, a

si riserva il diritto di ispezionare le Merci prima di

condizione che la notifica di tale perdita venga data all'Acquirente quanto prima possibile.

4.4. Giorno lavorativo / Giorni non lavorativi.

Un giorno lavorativo è il periodo compreso tra le ore 09.00 e le ore 16.00 di qualsiasi giorno diverso da un giorno non lavorativo. I sabati, le domeniche e le festività nazionali ufficialmente riconosciute applicabili in tutto il Regno Unito, come pure tutti i giorni che la Agricultural Industries Confederation Ltd può dichiarare come giorni non lavorativi per scopi specifici, verranno considerati giorni non lavorativi ai fini della trasmissione di avvisi e reclami.

4.5. Consegna.

Ciascuna consegna o spedizione costituirà un contratto di vendita separato. La consegna è a discrezione di ADM. Se il contratto di vendita specifica un particolare periodo di consegna, l'Acquirente accetterà la consegna entro tale periodo.

4.6. Sostituzione al dettaglio.

In conformità alle abituali prassi commerciali, ADM si riserva il diritto, nel caso in cui la varietà e/o la miscela ordinata non sia disponibile, di sostituirla - a sua discrezione - con una varietà e/o una miscela alternativa adeguata. Se l'Acquirente non ritiene accettabile la varietà e/o la miscela sostitutiva, deve restituirla - in confezione chiusa - a ADM entro quattordici (14) giorni consecutivi dal ricevimento, dopodiché il prezzo pagato e le spese di trasporto gli verranno completamente rimborsati. A quel punto il contratto di vendita verrà considerato annullato, senza alcuna responsabilità per entrambe le parti.

4.7. Restituzione delle sementi.

La restituzione delle sementi acquistate a credito nell'ambito del presente contratto di vendita, nel caso in cui tali Merci risultassero eccedenti rispetto a quanto richiesto dall'Acquirente, è a completa discrezione di ADM a cui dev'essere preliminarmente richiesto il consenso. Dopo aver ottenuto l'accordo per la restituzione delle sementi, potrebbe essere addebitato un costo per la gestione della pratica, che sarà reso noto all'Acquirente al momento dell'accordo.

4.8. Rivendicazioni.

Le rivendicazioni basate su quei difetti di quantità, qualità o condizione che dovrebbero essere evidenti dopo un ragionevole esame da parte dell'Acquirente devono essere segnalati immediatamente e confermati via fax, e-mail o altri mezzi elettronici, oppure tramite lettera inviata per posta prioritaria, entro due (2) giorni lavorativi dall'arrivo delle Merci alla loro destinazione finale nel Regno Unito. In caso di rivendicazione da parte dell'Acquirente, ADM intraprenderà qualsiasi altra azione.

4.9. Reclami. Nessun reclamo relativo al contratto di vendita può essere preso in considerazione senza che venga fornita una prova evidente che le sementi mature e la cui prestazione sia stata valutata come insoddisfacente siano effettivamente le sementi fornite e che siano state seminate su un terreno preparato adatto, siano state trattate con cura e correttamente per tutto il tempo e siano state soggette soltanto a condizioni in grado di produrre un raccolto favorevole.

4.10. Farm Saved Seed. L'Acquirente dovrà garantire di rispettare, in modo sollecito e completo, tutti gli obblighi legali in relazione al Farm Saved Seed, incluso l'obbligo di fornire tutte le informazioni pertinenti su richiesta - o per conto - del detentore dei diritti di riproduzione delle piante pertinenti. Tali obblighi legali sono stabiliti in vari documenti, tra cui il Regolamento del Consiglio Europeo (CE) n. 2100/94, il Regolamento della Commissione Europea (CE) n. 1768/95, la legge del Regno Unito sulle varietà vegetali del 1997 e il regolamento e le norme di attuazione concessi ai sensi della legge, insieme a qualsiasi successiva modifica dei suddetti documenti.

4.11. Trattamento delle sementi. (a) Ove, su richiesta dell'Acquirente, venisse applicato alle sementi un trattamento chimico o di altro tipo, la responsabilità di ADM sarà limitata al fatto che tale trattamento sia stato eseguito nel modo corretto e/o in conformità alle istruzioni fornite dal produttore del prodotto chimico in questione. ADM non si assume alcuna responsabilità per l'efficacia di tale trattamento o per qualsiasi danno, diretto o consequenziale, che possa derivarne.

b) Ove le sementi siano state trattate con un liquido o una polvere per contrastare parassiti o malattie, oppure siano state sottoposte a fumigazione o pellettizzazione, la purezza e le percentuali di germinazione sono basate su test eseguiti prima del trattamento.

4.12. Limitazione di responsabilità. ADM garantisce che le sementi fornite sono della specie e del tipo specificati nel contratto di vendita. ADM declina qualsiasi altra garanzia, sia espressa che implicita, incluse (senza alcun intento limitativo) le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione.

Nel caso in cui le sementi vendute non fossero conformi ai termini espliciti del contratto di vendita, o nel caso in cui la purezza varietale di alcune delle specie e dei tipi corretti risultasse difettosa, ADM sostituirà a sua discrezione le sementi difettose in modo gratuito

per l'Acquirente, oppure rimborserà tutti i pagamenti eseguiti dall'Acquirente in relazione alle

sementi difettose.

ADM non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivanti dall'uso delle sementi fornite, né per qualsiasi perdita o danno consequenziale derivanti da tale uso o qualsiasi insuccesso nelle prestazioni o qualsiasi difetto delle sementi fornite, né per altre perdite o danni, incluso qualsiasi insuccesso - totale o parziale - del raccolto risultante, poiché tale insuccesso può dipendere da numerosi fattori naturali e di altro tipo che non rientrano nel controllo di ADM.

In conformità alla consuetudine consolidata nel commercio delle sementi, qualsiasi condizione, dichiarazione o garanzia - espresse o implicite, legali o di altro tipo - non stabilite nelle presenti condizioni sono espressamente escluse. Il prezzo delle sementi vendute oppure offerte in vendita si basa sulle suddette limitazioni della responsabilità di ADM. Qualora si dovesse invocare una responsabilità più estesa, il prezzo di tali sementi risulterebbe molto più elevato. Accettando le sementi a queste condizioni, l'Acquirente riconosce che la limitazione della responsabilità di ADM è equa e ragionevole.

4.13. Difetti latenti. Le malattie delle piante possono essere trasmesse dal vento, dagli insetti, dagli animali o dall'intervento umano; possono inoltre essere trasmesse dalle sementi o dal terreno. ADM ritiene che le sementi vendute siano esenti da difetti latenti, ma ciò non costituisce una condizione di vendita né ADM garantisce che le sementi vendute saranno esenti da tali difetti e non sarà perciò responsabile in alcun modo del raccolto risultante.

4.14. Plant Varieties & Seeds Act 1964 e Plant Varieties Act 1997. Il prezzo di qualsiasi varietà che diventa oggetto di una concessione di diritti di riproduzione delle piante in base alla legge denominata Plant Varieties & Seeds Act 1964 (e delle sue successive modifiche) e/o dalla legge denominata Plant Varieties Act 1997 (e delle sue successive modifiche) verrà adeguato in modo da includere il costo di qualsiasi royalty da pagare al detentore dei diritti. Se, nel caso di una varietà già soggetta ai diritti di riproduzione delle piante, venisse modificata la percentuale di royalty da pagare al detentore dei diritti, il prezzo verrà adeguato di conseguenza

4.15. Inadempienza. In caso di inadempienza del contratto da parte di una delle parti, l'altra - a sua discrezione e dopo averne dato avviso via fax, lettera o e-mail - avrà il diritto di vendere o acquistare, a seconda

dei casi, contro l'inadempiente e l'inadempiente

dovrà compensare la perdita, se presente, su tale acquisto o vendita su richiesta. Se qualsiasi parte tenuta a pagare è insoddisfatta del prezzo di tale vendita o acquisto, oppure se il diritto di cui sopra non viene esercitato e i danni non possono essere concordati reciprocamente, i danni da pagare dalla parte inadempiente verranno risolti mediante arbitrato.

In caso di inadempienza di una delle parti che dia diritto all'altra parte al risarcimento dei danni, tali danni saranno basati sul valore effettivo o stimato delle Merci alla data dell'inadempienza, da concordare reciprocamente oppure da stabilire tramite arbitrato, ma nulla di quanto contenuto o implicito nel presente contratto di vendita darà diritto all'Acquirente / venditore di recuperare qualsiasi danno in relazione alla perdita di profitto su qualsiasi subappalto eseguito da loro o da altri. In caso di inadempienza, gli eventuali danni verranno calcolati sulla quantità media del contratto. La data di inadempienza sarà costituita dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo contrattuale. Nel caso in cui fosse stata richiesta una proroga del ritiro / della consegna in base alla clausola di forza maggiore, oppure concordata in altro modo, la data di inadempienza sarà costituita dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di proroga.

4.16. Arbitrato. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto di vendita sarà disciplinata sotto tutti gli aspetti dalla legge inglese e risolta nel modo seguente:

(a) Se non diversamente concordato, la controversia verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle regole di arbitrato dell'associazione denominata Agricultural Industries Confederation Limited (ottenibili presso la sede legale dell'associazione) e tutte le parti, stipulando questo contratto di vendita, saranno considerate a conoscenza di tali regole e di aver accettato di esserne vincolate;

(b) Se una controversia riguarda un debito non pagato o implica problemi legali o tecnici di grande complessità che non rientrano nelle conoscenze e nelle competenze degli arbitri (che dunque sarebbero impossibilitati a risolvere tale controversia), oppure se una controversia coinvolge necessariamente una terza parte non soggetta all'arbitrato, ciascuna parte - prima che scada il tempo per iniziare il procedimento arbitrale - può, per iscritto, chiedere all'altra di acconsentire a rinunciare al procedimento arbitrale e che la controversia venga inoltrata a un procedimento ordinario in tribunale. Se tale consenso venisse irragionevolmente rifiutato oppure non ricevesse alcuna risposta entro ventotto (28) giorni, la parte che presenta la richiesta sarà libera di avviare un procedimento giudiziario.

4.17. Limiti temporali per richiedere l'arbitrato.

L'arbitrato dovrà essere richiesto in relazione alla quantità, qualità o condizione entro ventotto (28) giorni consecutivi dalla data di arrivo delle Merci alla loro destinazione finale nel Regno Unito e in relazione ad altri reclami (inclusa l'inadempienza riguardante tutto o parte del quantitativo contrattuale) entro dodici

(12) mesi dall'ultimo giorno del periodo contrattuale oppure ventotto (28) giorni consecutivi dall'esecuzione del raccolto (vale la circostanza che si verifica per prima). Fatte salve eventuali condizioni speciali relative all'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario, contenute nelle regole di arbitrato dell'associazione denominata Agricultural Industries Confederation Limited, l'emissione di un lodo sarà una condizione sospensiva di qualsiasi diritto di azione da parte di una delle parti o di qualsiasi persona che rivendichi uno dei due, in modo che - se il procedimento di arbitrato relativo a qualsiasi rivendicazione non venisse avviato entro il limite temporale prescritto - tutte le azioni relative a tale rivendicazione, sia tramite arbitrato che in qualsiasi tribunale, verranno considerate prescritte per decadenza dei termini e che si è rinunciato a esse.

4.18. Contracts (Rights of Third Parties) Act

1999. Ai sensi del paragrafo S.1(2)(a) della legge sui diritti di terzi nei contratti denominata Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, le parti convengono che nessuna condizione contrattuale può essere fatto valere da una terza parte.

Sezione 5 - Mangimi premiscelati e completi

Le seguenti condizioni speciali si applicano alle vendite e alle consegne di mangimi premiscelati e completi per l'alimentazione animale:

5.1. Consegne. L'Acquirente non avrà il diritto di richiedere penali o la risoluzione del contratto di vendita in caso di ritardo.

In base all'Incoterm scelto, in caso di carenze e/o danni (composizione, quantità, peso o mancata conformità) delle Merci al momento della consegna, l'Acquirente dovrà avvisare ADM per iscritto, al più tardi entro settantadue (72) ore dalla consegna, allegando una copia del contratto di trasporto e le immagini delle carenze e/o dei danni. In caso di spedizione via mare, all'apertura del container l'Acquirente dovrà inoltre contattare immediatamente ADM che fornirà i dettagli dell'agenzia locale addetto all'avaria.

In assenza di notifiche scritte, le Merci verranno considerate consegnate come da bolla di consegna.

In nessun caso ADM potrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o sospensioni delle consegne causati dall'Acquirente o in caso di forza maggiore.

5.2. Prezzi e termini di pagamento. Tutte le Merci verranno fatturate ai prezzi del giorno dell'ordine, in conformità al listino prezzi di ADM o alle condizioni speciali di vendita. Se non diversamente concordato, il pagamento delle Merci dovrà essere eseguito entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di pagamento delle Merci in anticipo rispetto alla data di pagamento indicata in fattura, ADM non applicherà alcuno sconto.

In caso di ritardo nel pagamento, qualsiasi pagamento da parte dell'Acquirente verrà inizialmente destinato al rimborso delle spese legali ed extragiudiziali, poi allo sgravio degli interessi e infine alla liquidazione delle somme esigibili più vecchie, indipendentemente da qualsiasi diversa assegnazione di pagamento eseguita dall'Acquirente.

5.3. Prezzi. I prezzi delle Merci sono quelli concordati al momento dell'ordine e sono espressi in Euro, salvo diverso accordo tra le parti. Tali prezzi sono per chilo-grammo / litro oppure per confezione e sono al netto dell'IVA. ADM si riserva il diritto di rifiutare ordini il cui importo è inferiore a 520,00 € (oppure il rispettivo controvalore in valuta locale). Per le vendite all'estero e le Merci transitanti da dogane, il prezzo sarà concordato di volta in volta e ADM si riserva il diritto di non accettare ordini per quantità inferiori a 1.000 kg.

5.4. Limitazione della responsabilità. La clausola 6.2 della Parte 1 delle Condizioni è sostituita dalla

seguente disposizione: "Tranne in caso di dolo, la responsabilità di ADM sarà limitata alle perdite o ai danni diretti che erano prevedibili al momento della conclusione del contratto di vendita. La responsabilità di ADM per eventuali perdite o danni causati dal ritardo è limitata a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato con ADM. In ogni caso, qualsiasi perdita o danno causati dal ritardo devono essere provati dall'Acquirente".

5.5. Imballaggio su misura. Se ADM ha acquistato materiali di imballaggio su misura per i Beni forniti all'Acquirente e l'Acquirente smette di effettuare ordini per tali Beni per un periodo superiore a dodici (12) mesi consecutivi, l'Acquirente sarà obbligato, su richiesta scritta di ADM, ad acquistare da ADM tutte le rimanenti scorte di tali materiali di imballaggio su misura al loro prezzo di acquisto pagato dalla ADM.

Sezione 6 - Additivi e ingredienti

Le seguenti condizioni speciali verranno applicate agli additivi e agli ingredienti per l'alimentazione animale:

6.1. Ordine. L'Acquirente dovrà consegnare a ADM un ordine eseguibile durante l'orario di lavoro e in anticipo secondo il termine di consegna concordato, indicato nel contratto di vendita di ADM, oppure come confermato da ADM nella conferma dell'ordine d'acquisto.

ADM fornirà la conferma dell'ordine entro quarantotto (48) ore, con una data di consegna stimata franco magazzino.

6.2. Carico. Se le Merci vengono caricate su veicoli forniti dall'Acquirente, il carico dev'essere eseguito entro l'orario di lavoro specificato da ADM in conformità ai requisiti operativi. Se necessario, le Merci possono essere conservate sulla banchina per dieci (10) giorni al massimo, ma a spese e rischi dell'Acquirente. Trascorso tale periodo, le Merci verranno reinserite a magazzino e rese disponibili per altre consegne. All'Acquirente può essere fornito un nuovo termine, fino a ventiquattro (24) giorni al massimo.

6.3. Campionamento. Per le consegne di additivi e ingredienti non verrà eseguito alcun campionamento.

6.4. Consegna. L'Acquirente dovrà scaricare le Merci entro due (2) ore dal loro arrivo. Se tale scadenza viene superata, ADM può addebitare i relativi costi extra all'Acquirente. L'Acquirente non avrà il diritto di richiedere penali o la risoluzione del contratto di vendita in caso di ritardo.

6.5. Fluttuazioni ammissibili del peso. Per tutta la produzione eseguita su ordinazione, è ammissibile una fluttuazione di cinquanta (50) kg. Per una tale quantità non verrà eseguita alcuna spedizione aggiuntiva.

6.6. Merci danneggiate alla consegna. In base all'Incoterm scelto, in caso di carenze e/o danni (composizione, quantità, peso o mancata conformità) delle Merci al momento della consegna, l'Acquirente dovrà avvisare ADM per iscritto, al più tardi entro settanta- due (72) ore dalla consegna, allegando una copia del contratto di trasporto e le immagini delle carenze e/o dei danni. In caso di spedizione via mare, all'apertura del container l'Acquirente dovrà inoltre contattare immediatamente ADM che fornirà i dettagli dell'agente locale addetto all'avaria. In assenza di notifiche scritte, le Merci verranno

considerate consegnate come da bolla di consegna.

In nessun caso ADM potrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o sospensioni delle consegne causati dall'Acquirente o in caso di forza maggiore.

6.7. Prezzi. I prezzi delle Merci sono quelli concordati al momento dell'ordine e sono espressi in Euro, salvo diverso accordo tra le parti. Tali prezzi sono per chilo- grammo / litro oppure per confezione e sono al netto dell'IVA. ADM si riserva il diritto di rifiutare ordini il cui importo è inferiore a 500,00 € (oppure il rispettivo controvalore in valuta locale). Per le vendite all'estero e le Merci transitanti da dogane, il prezzo sarà concordato di volta in volta e ADM si riserva il diritto di non accettare ordini per quantità inferiori a 500,00 kg.

6.8. Termini di pagamento. Se non diversamente concordato, il pagamento delle Merci dovrà essere eseguito entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, qualsiasi pagamento da parte dell'Acquirente verrà inizialmente destinato al rimborso delle spese legali ed extra-giudiziali, poi allo sgravio degli interessi e infine alla liquidazione delle somme esigibili più vecchie, indipendentemente da qualsiasi diversa assegnazione di pagamento eseguita dall'Acquirente.

6.9. Limitazione della responsabilità. La clausola 6.2 della Parte 1 delle Condizioni è sostituita dalla seguente disposizione: "Tranne in caso di dolo, la responsabilità di ADM sarà limitata alle perdite o ai danni diretti che erano prevedibili al momento della conclusione del contratto di vendita. La responsabilità di ADM per eventuali perdite o danni causati dal ritardo è limitata a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato con ADM. In ogni caso, qualsiasi perdita o danno causati dal ritardo devono essere pro- vati dall'Acquirente".

6.10. Imballaggio su misura. Se ADM ha acquistato materiali di imballaggio su misura per i Beni forniti all'Acquirente e l'Acquirente smette di effettuare ordini per tali Beni per un periodo superiore a dodici (12) mesi consecutivi, l'Acquirente sarà obbligato, su richiesta scritta di ADM, ad acquistare da ADM tutte le rimanenti scorte di tali materiali di imballaggio su misura al loro prezzo di acquisto pagato dalla ADM.

Sezione 7 - Stimolanti utilizzati in zootecnia

Le seguenti condizioni speciali vengono applicate alle vendite e alle consegne di stimolanti utilizzati in zootecnia per l'alimentazione animale:

7.1. Prezzi. Le fatture sono stabilite alla tariffa in vigore alla data in cui viene accettato l'ordine dell'Acquirente. Se non diversamente concordato, i prezzi sono netti, trasporto escluso - Incoterm EXW (Ex Works) Verton ICC 2020, escludendo le imposte sulla base delle tariffe comunicate all'Acquirente. In caso di modifica del prezzo durante la durata del contratto di vendita, il nuovo prezzo verrà applicato a tutte le nuove consegne a partire dalla data di entrata in vigore di tale nuovo prezzo.

7.2. Termini di pagamento. Se non diversamente concordato, il pagamento delle Merci dovrà essere eseguito entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di controversia, la parte non contestata della fattura dovrà essere pagata alla scadenza originale. Inoltre, se l'Acquirente non rispettasse i termini di pagamento specificati di cui sopra, ADM ha il diritto di sospendere l'esecuzione di qualsiasi altro contratto di vendita in corso e non accettare nuovi ordini.

7.3. Trasferimento del rischio. Il trasferimento del rischio di perdita e danneggiamento delle Merci di ADM avverrà alla consegna di tali Merci all'Acquirente, ai sensi di quanto stabilito dall'Incoterm EXW ICC 2020.

7.4. Consegna. L'Acquirente non avrà il diritto di richiedere penali o la risoluzione del contratto di vendita in caso di ritardo.

In base all'Incoterm scelto, in caso di carenze e/o danni (composizione, quantità, peso o mancata conformità) delle Merci al momento della consegna, l'Acquirente dovrà avvisare ADM per iscritto, al più tardi entro settantadue (72) ore dalla consegna, allegando una copia del contratto di trasporto e le immagini delle carenze e/o dei danni. In caso di spedizione via mare, all'apertura del container l'Acquirente dovrà inoltre contattare immediatamente ADM che fornirà i dettagli dell'agenzia locale addetto all'avaria.

In assenza di notifiche scritte, le Merci verranno considerate consegnate come da bolla di consegna.

In nessun caso ADM potrà essere considerata responsabile di eventuali ritardi o sospensioni delle consegne causati dall'Acquirente o in caso di forza maggiore.

7.5. Limitazione della responsabilità. La clausola 6.2 della Parte 1 delle Condizioni è sostituita dalla seguente disposizione: "Tranne in caso di dolo, la

responsabilità di ADM sarà limitata alle perdite o ai danni diretti che erano prevedibili al momento della conclusione del contratto di vendita. La responsabilità di ADM per eventuali perdite o danni causati dal ritardo è limitata a un massimo del 5% del prezzo d'acquisto concordato con ADM. In ogni caso, qualsiasi perdita o danno causati dal ritardo devono essere provati dall'Acquirente"

7.6 Imballaggio su misura. Se ADM ha acquistato materiali di imballaggio su misura per i Beni forniti all'Acquirente e l'Acquirente smette di effettuare ordini per tali Beni per un periodo superiore a dodici (12) mesi consecutivi, l'Acquirente sarà obbligato, su richiesta scritta di ADM, ad acquistare da ADM tutte le rimanenti scorte di tali materiali di imballaggio su misura al prezzo che ADM li ha pagati.

Sezione 8 - Servizi di laboratorio

8.1. Generalità. Le seguenti condizioni speciali verranno applicate a tutti i prodotti, analisi, servizi, pareri o audit (qui di seguito, "Servizio" al singolare e "Servizi" al plurale).

8.2. Servizi iniziati. Tutti i Servizi iniziati saranno fatturati. Per gli Acquirenti all'interno dell'Unione Europea, ADM si riserva il diritto di addebitare le seguenti spese amministrative: 15 € per ogni ordine il cui importo è inferiore a 50 € IVA esclusa; 30 € per gli Acquirenti al di fuori dell'Unione Europea se l'importo dell'ordine è inferiore a 500 € IVA esclusa.

8.3. Tempi di consegna dei rapporti sui test. I tempi di consegna dei rapporti sui test vengono forniti esclusivamente come stima. L'Acquirente non avrà diritto a risarcimento danni o penalità in caso di ritardo. Rapporti intermedi sui test o risultati parziali possono essere rilasciati su base provvisoria, su richiesta dell'Acquirente, ma farà fede soltanto la copia finale firmata con i risultati.

8.4. Invio dei risultati dei test. I rapporti vengono inviati via e-mail e/o resi disponibili su un sito extranet dedicato. Su richiesta dell'Acquirente, possono essere inviati per posta con un supplemento di 15 € per spedizione. I rapporti vengono stabiliti utilizzando il software LIMS e vengono convalidati tramite firma elettronica. Vengono inviati via e-mail in formato PDF, garantendo l'integrità del documento. I rapporti vengono inviati soltanto al destinatario o ai destinatari menzionati nei documenti contrattuali oppure nella richiesta di analisi. L'autenticità del messaggio e-mail è garantita dall'indirizzo e-mail del mittente. ADM non può essere ritenuta responsabile in caso di furto d'identità o di modifica dei documenti dopo la ricezione.

8.5. Prezzi e fatturazione. Per i campioni sottoposti ai Servizi verrà applicata la tariffa in vigore il giorno della registrazione dei campioni, escludendo qualsiasi contratto speciale accettato dalle parti. ADM si riserva il diritto di richiedere un pagamento anticipato prima del completamento di qualsiasi Servizio, nonché di aggiornare il prezzo dei suoi Servizi in qualsiasi momento. Qualsiasi Servizio eseguito o interrotto durante la produzione su richiesta dell'Acquirente verrà fatturato. Qualsiasi ripresa dei Servizi richiesta dall'Acquirente sarà fatturata a sua volta. Il pagamento dev'essere eseguito entro trenta (30) giorni dalla data di emissione della fattura.

8.6. Natura dei Servizi, conservazione dei campioni.

I dati forniti dall'Acquirente a ADM per l'esecuzione

dei Servizi resteranno di responsabilità dell'Acquirente. I campioni verranno inviati a rischio dell'Acquirente. Quando è necessario prelevare un campione, ADM si impegna a prendere le misure necessarie per rispettare i requisiti normativi per l'analisi, in conformità a un obbligo di mezzi. In assenza di indicazioni da parte dell'Acquirente, ADM applicherà il metodo di analisi che riterrà più appropriato in considerazione delle sue risorse investigative, senza alcuna responsabilità per ADM per il mancato rispetto di un metodo specifico. Quando il carico di lavoro o i mezzi a sua disposizione non ne permettono la realizzazione nei suoi locali, e dopo aver debitamente informato l'Acquirente che dovrà fornire il suo consenso scritto, ADM potrà subappaltare le analisi a un laboratorio di sua scelta.

ADM conserverà i campioni e i provini per un periodo di tempo variabile a seconda della loro natura, dei requisiti normativi o del sistema di qualità di ADM. Qualsiasi altro requisito di conservazione emesso dall'Acquirente e convalidato da ADM sarà soggetto a fatturazione. I campioni inviati a ADM per essere analizzati non saranno restituiti. Su richiesta eccezionale dell'Acquirente e dopo l'accordo di ADM, la restituzione di un campione sarà soggetta a un costo supplementare di 20 €, IVA esclusa. I campioni di materiali instabili o corruttibili, oppure i materiali che richiedono strutture specifiche per la loro conservazione, dovranno essere distrutti non appena terminata l'ultima analisi. ADM non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile della distruzione accidentale dei campioni.

L'Acquirente dovrà segnalare i campioni di tipo CMR (cancerogeno, mutageno o reprotossico) come pure quelli tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, infettivi o portatori di qualsiasi altro pericolo che possa influenzare la salute o la sicurezza dei collaboratori di ADM, oppure che potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente.

ADM può distruggere qualsiasi campione che venga sospettato possa recare rischi ai suoi dipendenti, senza alcuna responsabilità per ADM nei confronti dell'Acquirente. ADM riterrà responsabile l'Acquirente in caso di incidente comprovato di un dipendente per il quale venga stabilito un legame diretto con il campione inviato e senza che nessuna informazione di tossicità sia stata precedentemente trasmessa per iscritto dall'Acquirente.

ADM non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decisioni successive prese dall'Acquirente sulla base dei rapporti sui test e/o dei Servizi.

8.7. Utilizzo del marchio « Cofrac »

Il marchio di accreditamento « Cofrac » non deve essere riprodotto né sui prodotti né sugli imballaggi

né sulle intestazioni della corrispondenza. La riproduzione dei rapporti delle analisi è consentita solo nella loro forma integrale.

8.8. Riservatezza. ADM si impegna a trattare tutte le informazioni dei propri clienti in modo confidenziale. ADM si astiene dal comunicarle a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge, da un atto amministrativo, da un'ordinanza di un tribunale competente o su richiesta di un'autorità amministrativa competente. ADM si impegna a informare i propri clienti di qualsiasi comunicazione entro un termine ragionevole, salvo nei casi in cui ciò sia vietato dalla legge.

Sezione 9 - Vendite di olio e farina di soia nella Repubblica di Serbia

I seguenti termini e condizioni speciali si applicano alle vendite e alle consegne di olio e farina di soia (la "Merce") nella Repubblica di Serbia.

9.1. Intero accordo. A scanso di equivoci, i presenti Termini e Condizioni Generali di Vendita e Consegna e ogni specifico contratto di vendita scritto rappresenteranno un unico e intero accordo tra ADM e l'Acquirente per la materia regolata dal contratto di vendita scritto (il "Contratto").

9.2. Quantità delle Merci. La quantità delle Merci sarà determinata al momento del carico delle Merci sul mezzo di trasporto, in base al peso misurato su una bilancia rilasciata da ADM nel luogo di consegna.

9.3. Qualità delle Merci. Fatto salvo quanto previsto dalla Sezione 4 - Qualità, peso, campionatura delle Condizioni di cui alla Parte 1, la qualità delle Merci dovrà essere conforme alle Specifiche di Qualità del Prodotto riportate nel Contratto.

9.4. Campioni. ADM, su richiesta dell'Acquirente, preleverà tre campioni delle stesse Merci per ogni consegna. Di questi tre campioni di Merci, un campione sarà fornito ad ADM, un campione all'Acquirente e il terzo campione sarà conservato da ADM ai fini di un'analisi indipendente in caso di eventuali controversie.

9.5. Analisi indipendente. In caso di differenze nei risultati di laboratorio di ADM e dell'Acquirente in merito alla qualità contestata delle Merci consegnate, i risultati delle analisi di un laboratorio indipendente saranno definitivi e vincolanti per entrambe le parti. Tale laboratorio indipendente sarà individuato e confermato per iscritto di comune accordo tra ADM e l'Acquirente.

9.6. Consegna. Fatta salva la Sezione 2 - Ordine e consegna e la Sezione 3 - Carico e imballaggio delle Condizioni di cui alla Parte 1, si applicano i seguenti termini:

La consegna si intenderà eseguita nel momento in cui le Merci saranno state caricate sul mezzo di trasporto dell'Acquirente.

ADM consegnerà le Merci all'Acquirente sulla base dei singoli ordini effettuati dall'Acquirente. Gli ordini devono essere forniti dall'Acquirente ad ADM per iscritto (anche via e-mail) entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi prima del giorno previsto per

la consegna dell'ordine.

ADM ha il diritto di trattenere la consegna delle Merci fino a quando non siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti in conformità al Contratto.

Ad ogni spedizione ADM allegherà i seguenti documenti:

- 1) Fattura
- 2) bolla di consegna
- 3) Certificato di qualità
- 4) Rapporto non OGM
- 5) Nota di pesatura

9.7. Condizioni di consegna sostitutiva. ADM agirà ai sensi dell'articolo 5.2. delle Condizioni di cui alla Parte 1 solo nel caso in cui l'Acquirente abbia informato ADM del proprio reclamo entro quindici (15) giorni dalla scoperta della non conformità per iscritto e abbia consentito ad ADM di riesaminare le Merci non conformi.

9.8. Garanzie. A garanzia del pagamento del prezzo pattuito, l'Acquirente emetterà a favore di ADM 3 (tre) cambiali in bianco, certificate, firmate, sole e registrate con clausola "no protest", con relativa lettera di girata e specimen di firma, in modo da poter riscuotere, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la parte residua dell'obbligazione.

Le cambiali di cui sopra sono applicabili anche in caso di cambiamento delle persone autorizzate a rappresentare le parti contraenti, delle persone autorizzate a utilizzare i fondi dei conti, di modifiche del sigillo, di cambiamenti di stato e di altri cambiamenti significativi.